Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 132

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 9 giugno 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1948

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948, n. 617.

**Approvazione degli Accordi di carattere economico e finanziario fra l'Italia e i Paesi Bassi, stipulati all'Aja il 18 dicembre 1946.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi, conclusi all'Aja tra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 18 dicembre 1946:

*a)* Protocollo addizionale all'Accordo commerciale tra l'Italia ed i Paesi Bassi, firmato a Roma il 30 agosto 1946;

*b)* Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento tra l'Italia ed i Paesi Bassi, firmato a Roma il 30 agosto 1946;

*c)* Scambio di Note.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 18 dicembre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO — TREMELLONI — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1948*
*Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 104.* — FRASCA

---

**Protocole additionnel à l'Accord commercial entre l'Italie et les Pays Bas, signé à Rome le 30 août 1946**

Le Gouvernement Italien et le Gouvernement Royal Néerlandais sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les dispositions de l'Accord commercial entre l'Italie et les Pays Bas, signé à Rome le 30 août 1946, et des ententes supplémentaires y relatives, sont applicables à tous les territoires du Royaume des Pays-Bas.

Art. 2

Le Gouvernement Italien autorisera l'exportation des marchandises, mentionnées dans la liste $A^1$ annexée au présent Protocole additionnel, dans la limite des contingents nouveaux ou des contingents supplémentaires y indiqués.

De son côté le Gouvernement Royal Néerlandais autorisera l'importation correspondante.

Art. 3

Le Gouvernement Royal Néerlandais autorisera l'exportation des marchandises, mentionnées dans la liste $B^1$ annexée au présent Protocole additionnel, dans la limite des contingents nouveaux ou des contingents supplémentaires y indiqués.

De son côté le Gouvernement Italien autorisera l'importation correspondante.

Art. 4

Les contingents pour les tissus de coton (fl. 200.000) et pour l'oxyde de plomb (1.000 tonnes), prévus à la liste *A* de l'Accord commercial du 30 août 1946, et le contingent pour la fonte (3.000 tonnes), prévu à la liste *B* du même accord, seront supprimés.

En outre la position « Philips Philishave, dynamos à main, appareils d'éclairage et appareils de rayonnement » du contingent « Produits Philips », prévu à la liste *B* de l'Accord susmentionné, sera réduite à 100.000 florins.

Art. 5

Le présent Protocole, qui entrera en vigueur le jour de sa signature, fera partie intégrante de l'Accord commercial entre l'Italie et les Pays-Bas du 30 août 1946.

Fait à La Haye, en double exemplaire, le 18 Décembre 1946

| *Pour l'Italie* | *Pour le Royaume des Pays-Bas* |
|---|---|
| BOMBIERI | VAN BOETZELAER VAN OOSTERHOUT |

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

LISTE A[1]

EXPORTATIONS ITALIENNES VERS LE ROYAUME DES PAYS-BAS

| MARCHANDISES | | Quantité ou valeur |
|---|---|---|
| Graines potagères | Fl. | 50.000 (1) |
| Agrumes | » | 750.000 |
| Jus d'agrumes | » | 150.000 |
| Vins et vermouth | » | 350.000 (2) |
| Huiles ethériques et essentielles d'agrumes | » | 250.000 |
| Bois pour appareils de T.S.F (y compris les meubles) | » | 75.000 |
| Matières tannantes | » | 300.000 |
| Chanvre | T. | 100 |
| Fils de chanvre | » | 150 |
| Bas et chaussettes | paires | 100.000 (1) |
| Boutons | Fl. | 100.000 (3) |
| Verres et montures de lunettes et pièces détachées | » | 100.000 |
| Accessoires odonthologiques, dents et molaires artificielles | » | 20.000 |
| Instruments optiques, de précision et de mesurage | » | 100.000 |
| Articles en caoutchouc et simil-caoutchouc destinés à l'usage technique et medicinal | » | 100.000 |
| Tuyaux sans soudures et raccords | » | 500.000 |
| Porcelaine électrotechnique, matériaux d'installation et d'isolation | » | 250.000 |
| Colorants d'aniline | » | 2.000.000 |
| Chaînes et pièces détachées pour bicyclettes | » | 800.000 (2) |
| Voitures et pièces détachées: voitures Fl. 1.500.000; pièces détachées » 500.000 | » | 2.000.000 (4) |
| Roulements à billes (y compris billes pour bicyclettes) | » | 1.250.000 |
| Moteurs électriques et matériaux connecteurs | » | 500.000 |
| Machines diverses et outils (y compris les accessoires et pièces détachées exceptés les appareils pour l'application de l'électricité) | » | 2.500.000 |
| Machines à écrire, machines à calculer, caisses enregistreuses et autres machines de bureau | » | 500.000 (2) |
| Instruments de musique et pièces détachées | » | 250.500 |
| Outils à main | » | 1.000.000 (5) |
| Outils agricoles | » | 750.000 (4) |
| Bicyclettes | » | 400.000 (4) |
| Cloches et chapeaux pour dames | » | 50.000 |
| Talc pharmaceutique | T. | 200 |
| Allumettes | Fl. | 200.000 (2) |
| Quincaillerie, serrurerie et garnitures | » | 200.000 (3) |
| Faïence à l'usage domestique | » | 150.000 (3) |
| Fil électrique | » | 100.000 |
| Assiettes émaillées et d'aluminium | » | 150.000 (3) |
| Clous | » | 100.000 (3) |
| Fil de fer | » | 100.000 (3) |
| Cuviers et seaux | » | 50.000 (3) |
| Plaques d'éternit | » | 20.000 (3) |
| Toile et gaze métalliques | » | 50.000 (3) |
| Vis et boulons | » | 30.000 (3) |
| Produits divers de l'industrie mécanique et électroradiotechnique | » | 1.400.000 |
| Soude caustique | T. | 2.000 (6) |
| Autres marchandises | Fl. | 1.000.000 (3) |

(1) Avec possibilité d'augmentation.
(2) Dont Fl. 100.000 pour le territoire d'outremer.
(3) Pour le territoire d'outremer.
(4) Dont Fl. 150.000 pour le territoire d'outremer.
(5) Dont Fl. 750.000 pour le territoire d'outremer.
(6) Sous réserve de la livraison des combustibles.

LISTE B[1]

EXPORTATIONS NEERLANDAISES VERS L'ITALIE

| MARCHANDISES | | Quantité ou valeur |
|---|---|---|
| Taureaux et taurillons | têtes | 50 |
| Vaches et genisses | » | 800 |
| Harengs sales | Fl. | 1.250.000 |
| Fecule de pomme de terre | T. | 2.000 |
| Graines potageres | Fl. | 50.000 (1) |
| Produits Philips | » | 1.280.000 |
| Pommes de terre de consommation | T. | 50.000 |
| Oeufs | pièces | 30.000.000 |
| Théobromine | T. | 5 |
| Alcool | Hl. | 5.000 |
| Poudre de cacao | T. | 500 |
| Produits divers d'outremer | Fl. | 1.250.000 |
| Autres marchandises | » | 1.000.000 |

(1) Avec possibilité d'augmentation.

---

**Protocole additionnel à l'Accord de paiement entre l'Italie et les Pays Bas, signé à Rome le 30 août 1946**

**Le Gouvernement Italien et le Gouvernement Royal Néerlandais sont convenus de ce qui suit:**

Art. 1

**Les dispositions de l'Accord de paiement entre l'Italie et les Pays Bas, signé à Rome le 30 août 1946, et des ententes supplémentaires y relatives, compte tenu des articles suivants, sont applicables à tous les paiements courants à effectuer entre l'Italie et la zone florin.**

Art. 2

**La « Nederlandsche Bank » fournira à le « Ufficio Italiano dei Cambi » contre paiement en florins néerlandais, les monnaies locales nécessaires pour effectuer les paiements, dont à l'article 1, dans la zone florin où ces monnaies ont pouvoir libératoire légal.**

Art. 3

**Si le solde débiteur ou créditeur du compte, prévu dans l'accord de paiement déjà mentionné, vient à dépasser le chiffre de 6 millions de florins, l'Institution créditrice pourra cesser d'accepter des versements ultérieurs à travers le compte même.**

Art. 4

**Au cas où le compte en florins de le « Ufficio Italiano dei Cambi » auprès de la « Nederlandsche Bank » prévu par l'article 1 de l'Accord de paiement viendrait à être débiteur ou créditeur d'un montant excédant 3 millions de florins, la fraction du solde dépassant ce montant portera intérêt à 2 % « per annum pro rata temporis » à charge de l'Institution débitrice.**

Art. 5

**Au cas où le solde débiteur ou créditeur du compte en florin prévu à l'Accord de paiement, dépasserait le chiffre de 5 millions de florins, les deux Gouvernements**

se mettront sans délai en rapport afin de prendre de commun accord les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre.

Art. 6

Le présent Protocole, qui entrera en vigueur le jour de sa signature, fait partie intégrante de l'Accord de paiement entre l'Italie et les Pays Bas du 30 août 1946.

Fait à La Haye, en double exemplaire, le 18 Décembre 1946

*Pour l'Italie* — BOMBIERI

*Pour le Royaume des Pays-Bas* — VAN BOETZELAER VAN OOSTERHOUT

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

---

La Haye, le 18 Décembre 1946.

Monsieur le Ministre,

Lors des négociations qui ont abouti à la conclusion des Protocoles additionnels aux Accords economiques du 30 août 1946, signés en date de ce jour, il a été constaté un déséquilibre des paiements relatifs aux échanges commerciaux entre les Pays-Bas et l'Italie par suite duquel le solde créditeur du compte en florins, visé à l'article 1 de l'Accord de paiement du 30 août 1946, a dépassé le chiffre de 3 millions de florins, prévu à une lettre annexée à l'Accord de paiement sus-mentionné.

Afin de rétablir l'équilibre des paiements réciproques, le Gouvernement Royal Néerlandais prendra des mesures afin que l'exportation des produits néerlandais mentionnés aux listes *B* et $B^1$ de l'Accord commercial et du Protocole additionnel s'effectue jusqu'à nouvel avis par préférence moyennant des affaires de réciprocité avec des produits italiens, mentionnés aux listes *A* et $A^1$ dudit Accord commercial et du Protocole additionnel et dans les limites des contingents indiqués aux listes précitées.

Les autorités compétentes des deux Pays faciliteront la réalisation de ces affaires; à cet effet elles échangeront tous renseignements utiles à ce sujet.

Toujours dans le but de rétablir l'équilibre, le Gouvernement Italien fera tout son possible pour favoriser l'exportation italienne vers le Royaume des Pays-Bas; de son côté le Gouvernement Royal Néerlandais accélérera l'octroi des licences d'importation pour les produits italiens qui lui seront présentées et cela même indépendemment des affaires de réciprocité.

Je vous saurais gré de bien vouloir me marquer Votre accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.

VAN BOETZELAER VAN OOSTERHOUT

Son Excellence
Monsieur E. BOMBIERI
*Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Italie* LA HAYE.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

La Haye, le 18 Décembre 1946.

Monsieur le Ministre,

Par une lettre en date de ce jour, Vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit:

« Lors des négociations qui ont mené à la conclusion des Protocoles additionnels aux Accords economiques du 30 août 1946, signés en date de ce jour, il a été constaté un déséquilibre des paiements relatifs aux échanges commerciaux entre les Pays-Bas et l'Italie par suite duquel le solde créditeur du compte en florins, visé à l'article 1 de l'Accord de paiement du 30 août 1946, a dépassé le chiffre de 3 millions de florins, prévu à une lettre annexée à l'Accord de paiement sus-mentionné.

Afin de rétablir l'équilibre des paiements réciproques, le Gouvernement Royal Néerlandais prendra des mesures afin que l'exportation des produits néerlandais mentionnés aux listes *B* et $B^1$ de l'Accord commercial et du Protocole additionnel s'effectue jusqu'à nouvel avis par préférence moyennant des affaires de réciprocité avec des produits italiens, mentionnés aux listes *A* et $A^1$ dudit Accord commercial et du Protocole additionnel et dans les limites des contingents indiqués aux listes précitées.

Les autorités compétentes des deux Pays faciliteront la réalisation de ces affaires; à cet effet elles échangeront tous renseignements utiles à ce sujet.

Toujours dans le but de rétablir l'équilibre, le Gouvernement Italien fera tout son possible pour favoriser l'exportation italienne vers le Royaume des Pays-Bas; de son côté le Gouvernement Royal Néerlandais accélérera l'octroi des licences d'importation pour les produits italiens qui lui seront présentées et cela même indépendemment des affaires de réciprocité.

Je vous saurais gré de bien vouloir me marquer Votre accord sur ce qui précède ».

J'ai l'honneur de Vous faire savoir que je suis d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.

BOMBIERI

Son Excellence
Monsieur Mr. C. G. W H Baron VAN BOETZELAER VAN OOSTERHOUT
*Ministre des Affaires Etrangères* LA HAYE.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

---

La Haye, le 18 Décembre 1946.

Monsieur le Ministre,

Me référant aux négociations qui ont eu lieu ces jours-ci à La Haye, j'ai l'honneur de Vous communiquer ce qui suit:

Les majorations des contingents d'agrumes, de jus d'agrumes et de vins et vermouth, indiquées à la liste $A^1$ du Protocole additionnel à l'Accord commercial, seront liées à la majoration du contingent de harengs salés, indiquée à la liste $B^1$ du même Protocole.

Par suite, le Gouvernement Royal Néerlandais ne sera obligé à donner les licences d'importation pour les contingents supplémentaires des produits italiens susmentionnés que dans la mesure où le contingent supplémentaire pour les harengs salés sera utilisé.

Je Vous saurais gré de bien vouloir me marquer Votre accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.

VAN BOETZELAER VAN OOSTERHOUT

Son Excellence
Monsieur E. BOMBIERI
*Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Italie* LA HAYE.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

---

La Haye, le 18 Décembre 1946.

Monsieur le Ministre,

Par une lettre en date de ce jour Vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit:

« Me référant aux négociations qui ont eu lieu ces jours-ci à La Haye, j'ai l'honneur de Vous communiquer ce qui suit:

Les majorations des contingents d'agrumes, de jus d'agrumes et de vins et vermouth, indiquées à la liste $A^1$ du Protocole additionnel à l'Accord commercial, seront liées à la majoration du contingent de harengs salés, indiquée à la liste $B^1$ du même Protocole.

Par suite, le Gouvernement Royal Néerlandais ne sera obligé à donner les licences d'importation pour les contingents supplémentaires des produits italiens sus mentionnés que dans la mesure où le contingent supplémentaire pour les harengs salés sera utilisé.

Je Vous saurais gré de bien vouloir me marquer Votre accord sur ce qui précède ».

J'ai l'honneur de Vous faire savoir que je suis d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.

BOMBIERI

Son Excellence
Monsieur Mr. C. G. W. H. Baron VAN BOETZELAER VAN OOSTERHOUT
*Ministre des Affaires Etrangères* LA HAYE.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

---

La Haye, le 18 Décembre 1946.

Monsieur le Ministre,

Me référant au Protocole additionnel à l'Accord commercial, signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de Vous informer que le territoire du Royaume des Pays-Bas comprend les Pays-Bas, les Indes néerlandaises, Suriname, l'Ile de Curaçao et les Iles adjacentes.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.

VAN BOETZELAER VAN OOSTERHOUT

Son Excellence
Monsieur E. BOMBIERI
*Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Italie* LA HAYE.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

---

La Haye, le 18 Décembre 1946.

Monsieur le Ministre,

Par une lettre en date de ce jour Vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit:

« Me référant au Protocole additionnel à l'Accord commercial, signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de Vous informer que le territoire du Royaume des Pays-Bas comprend les Pays-Bas, les Indes néerlandaises, Suriname, l'Ile de Curaçao et les Iles adjacentes ».

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que j'ai pris bonne note du texte qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.

BOMBIERI

Son Excellence
Monsieur Mr. C. G. W. H. Baron VAN BOETZELAER VAN OOSTERHOUT
*Ministre des Affaires Etrangères* LA HAYE.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

---

La Haye, le 18 Décembre 1946.

Monsieur le Ministre,

Me référant aux Protocoles, signés en date de ce jour, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que les relations commerciales entre l'Italie et les territoires d'outremer du Royaume des Pays-Bas pourront avoir lieu suivant les voies traditionnelles, pratiquées avant la guerre.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.

VAN BOETZELAER VAN OOSTERHOUT

Son Excellence
Monsieur E. BOMBIERI
*Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Italie* LA HAYE.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

---

La Haye, le 18 Décembre 1946.

Monsieur le Ministre,

Par une lettre en date de ce jour, Vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit:

« Me référant aux Protocoles, signés en date de ce jour, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que les relations commerciales entre l'Italie et les territoires d'outremer du Royaume des Pays-Bas pourront avoir lieu suivant les voies traditionnelles, pratiquées avant la guerre ».

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que j'ai pris bonne note du texte qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.

BOMBIERI

Son Excellence
Monsieur Mr. C. G. W. H. Baron VAN BOETZELAER VAN OOSTERHOUT
*Ministre des Affaires Etrangères* LA HAYE.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

La Haye, le 18 Décembre 1946.

Monsieur le Ministre,

Me référant au Protocole additionnel à l'Accord de Paiement, signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous informer que la zone florin comprend les Pays-Bas, les Indes néerlandaises, Suriname, l'Ile de Curaçao et les Iles adjacentes.

Cependant il se peut que les dispositions de l'Accord de Paiement à l'égard des Indes néerlandaises devront être modifiées quand la situation politique dans ces territoires se sera éclaircie.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.

VAN BOETZELAER VAN OOSTERHOUT

Son Excellence
Monsieur E. BOMBIERI
*Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Italie* LA HAYE.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

---

La Haye, le 18 Décembre 1946.

Monsieur le Ministre,

Par une lettre en date de ce jour Vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit:

« Me référant au Protocole additionnel à l'Accord de Paiement, signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous informer que la zone florin comprend les Pays-Bas, les Indes néerlandaises, Suriname, l'Ile de Curaçao et les Iles adjacentes.

Cependant il se peut que les dispositions de l'Accord de Paiement à l'égard des Indes néerlandaises devront être modifiées quand la situation politique dans ces territoires se sera éclaircie ».

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que j'ai pris bonne note du texte qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.

BOMBIERI

Son Excellence
Monsieur Mr. C. G. W. H. Baron VAN BOETZELAER VAN OOSTERHOUT
*Ministre des Affaires Etrangères* LA HAYE.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

---

## DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 618.

**Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato un mutuo di L. 120.000.000 per porlo in grado di provvedere al soddisfacimento delle passività ed al normale andamento della gestione.

Art. 2.

La somministrazione del mutuo avverrà, su richiesta dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, entro un anno dalla data di concessione del finanziamento a rate non superiori a L. 10.000.000 mensili.

Decorso l'anno il mutuo sarà ridotto d'ufficio alla parte effettivamente somministrata.

Art. 3.

L'ammortamento decorrerà dal 1° gennaio successivo all'integrale somministrazione del mutuo ed alla scadenza del periodo di un anno di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

La somma mutuata, aumentata degli interessi sulle somministrazioni parziali, sarà ammortizzata in 50 annualità costanti all'interesse del 5,80 %.

Le annualità di ammortamento saranno corrisposte a rate semestrali posticipate, con prelevamento da parte della Cassa depositi e prestiti dai conti correnti di cui al primo comma dell'art. 359 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.

Art. 4.

Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi.

Ove l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato non sia in grado di soddisfare il suo debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore, darà comunicazione dell'inadempienza al Ministero del tesoro, che provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Istituto.

In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sarà inoltre iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o su alcuni degli stabili di proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato che offrano adeguata garanzia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1948*
*Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 34.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 619.
**Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

E' concesso all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » un contributo straordinario di lire undicimilionisettecentomila (L. 11.700.000) per provvedere ai lavori di ripristino del Palazzo della mostra cinematografica al Lido di Venezia.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948*
*Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 24.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 620.
**Inclusione di un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente nelle Commissioni previste dagli articoli 56 e 57 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, concernente le pensioni di guerra.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Nelle Commissioni previste dagli articoli 56 e 57 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sulle pensioni di guerra, e successive modificazioni, è incluso un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1º giugno 1948*
*Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 20.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 621.
**Inclusione nel Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra di un membro avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Nel Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra, previsto dall'art. 51 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni, è incluso un membro avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1948*
*Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 18.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 622.

**Concessione di un contributo straordinario all'Associazione italiana della Croce Rossa.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

E' concesso alla Associazione italiana della Croce Rossa un contributo straordinario di L. 25.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48 (Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri Sottorubrica Alto Commissariato igiene e sanità pubblica).

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948*
*Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 26.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 623.

**Proroga delle disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, concernente la elevazione del limite di età per l'assunzione di personale sanitario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, concernente la elevazione del limite di età per l'assunzione di personale sanitario, è sostituito dal seguente:
« Il beneficio di cui al precedente articolo è applicabile soltanto per i concorsi già indetti alla data di entrata in vigore del presente decreto, purchè non siano scaduti i termini relativi alla presentazione delle domande, e per i concorsi che vengano successivamente banditi, ma non oltre il 31 dicembre 1948 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 5 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1948*
*Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 19.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 624.

**Estensione del contributo statale di cui al decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, alla traslazione delle salme dei civili deceduti per fatti di guerra.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la difesa e per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Il contributo statale previsto dal decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, è esteso, con le modalità e nei limiti fissati dal decreto stesso, alla traslazione delle salme dei civili deceduti per fatti di guerra.

Art. 2.

Le domande di concessione del contributo devono essere presentate al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 5 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — FACCHINETTI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948*
*Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 27.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 625.

**Trattamento al personale non di ruolo licenziato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 375, e successivamente riassunto in servizio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

Per i dipendenti civili non di ruolo, compresi quelli salariati, indicati nell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 375, e riassunti posteriormente alla data del decreto medesimo, ma anteriormente a quella del presente decreto, il servizio prestato prima del licenziamento ed il periodo intercorso tra la data di questo e la scadenza del termine stabilito nel contratto d'impiego o di lavoro ovvero nel decreto di nomina si cumulano, ad ogni effetto, con il servizio prestato dopo la riassunzione.

Il servizio complessivo computato ai sensi del comma precedente è considerato come prestato senza soluzione di continuità.

L'indennità di licenziamento ed il compenso speciale previsto dal decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329, già corrisposti al predetto personale saranno computati nella liquidazione del trattamento di quiescenza o di licenziamento eventualmente spettante al termine del rapporto d'impiego o di lavoro.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo e quelle dell'art. 2 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 375, si applicano anche ai dipendenti ivi rispettivamente indicati che siano stati riassunti da un'amministrazione diversa da quella a cui appartenevano, semprechè la riassunzione sia avvenuta in una categoria impiegatizia, per coloro che già avevano tali mansioni ovvero in una categoria di salariati, per coloro che prestavano servizio in tale qualità.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 5 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948*
*Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 32.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 626.

**Autorizzazione della spesa di L. 5.000.000 per l'organizzazione dei servizi relativi alla revisione delle opzioni per la cittadinanza germanica in Alto Adige e nei territori limitrofi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

Per le occorrenze straordinarie dipendenti dall'attuazione dei compiti affidati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente alla revisione delle opzioni per la cittadinanza germanica in Alto Adige e nei territori limitrofi è autorizzata un'ulteriore spesa di L. 5.000.000.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle necessarie variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro — Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri — per l'esercizio 1947-48.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 21, *foglio n.* 25. — FRASCA

---

**DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1947.**

**Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria chimica, edile e metalmeccanica dell'intera provincia di Frosinone.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 1° ottobre 1946, 13 maggio 1947 e 8 luglio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Frosinone;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria chimica, edile e metalmeccanica dell'intera provincia di Frosinone sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 1° ottobre 1946, 13 maggio 1947 e 8 luglio 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria chimica, edile e metalmeccanica dell'intera provincia di Frosinone, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *febbraio* 1948
*Registro Lavoro e previdenza n.* 12, *foglio n.* 85

(2580)

---

**DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1947.**

**Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria del legno dei comuni di Macerata, Recanati e Corridonia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 23 gennaio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Macerata;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria del legno dei comuni di Macerata, Recanati e Corridonia sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 23 gennaio 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria del legno dei comuni di Macerata, Recanati e Corridonia, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

*p. Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948*
*Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 87*

(2581)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1947.

**Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, tessile, edile e manovalanza generica del comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo).**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1946, 8 luglio 1947, 5 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Arezzo;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica, tessile, edile e manovalanza generica del comune di Ortignano Raggiolo permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, tessile, edile e manovalanza generica del comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo), di cui alla autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo prevista dal decreto interministeriale 8 luglio 1947, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma

dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio* 1948
*Registro Lavoro e previdenza n.* 12, *foglio n.* 94

(2582)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1947.

**Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica della provincia di Siracusa.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 novembre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica della provincia di Siracusa;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica della provincia di Siracusa permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica della provincia di Siracusa, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 16 novembre 1946, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio* 1948
*Registro Lavoro e previdenza n.* 12, *foglio n.* 93

(2583)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1948.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo, ambulante o girovago, applicato dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 21 febbraio 1926, n. 388, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, girovago ed ambulante nel distretto delle Camere di commercio dell'Umbria, con sede in Foligno;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia, succeduta a quella predetta, in data 18 dicembre 1947, n. 485;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago prestabilite con regio decreto 21 febbraio 1926, n. 388.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe decorre dal 1° febbraio 1948.

Roma, addì 15 gennaio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2512)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1948.

**Disposizioni per la vigilanza fitosanitaria sulle importazioni in Sardegna delle piante, parti di piante e semi destinati ad essere allevati e riprodotti.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1942, relativo alla vigilanza fitosanitaria sulla importazione in Sardegna, dalle altre regioni del territorio nazionale, delle piante e parti di piante, ivi comprese le frutta e i semi;

Considerata la necessità di rivedere ed aggiornare le disposizioni contenute nel precitato decreto Ministeriale 30 luglio 1942;

Udito il Comitato tecnico per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dalle altre regioni italiane in Sardegna delle piante, parti di piante e semi destinati ad essere allevati e riprodotti, è consentita solamente attraverso i porti di Cagliari, Olbia e Porto Torres, previo, in ogni caso, controllo fitosanitario da eseguirsi per parte dell'Osservatorio di fitopatologia per la Sardegna.

Art. 2.

E' vietata l'importazione in Sardegna delle piante di agrumi — esclusa la frutta — limitatamente alle specie: arancio amaro, limone, cedro e pompelmo e ciò in vista della possibilità di introdurre con esso il « Mal secco » (Deuterophoma tracheyhila).

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 18 giugno 1931, n. 987, i prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno essere accompagnati da un certificato fitosanitario e di origine accertante l'immunità da parassiti animali e vegetali pericolosi e diffusibili e, in particolare, da: Laspeyresia molesta, Iridomyrmex humilis, Ceroplastes sinensis, Leptinotarsa decemlineata e Blepharospora cambivora.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. I Prefetti ne cureranno la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali delle rispettive provincie.

Roma, addì 16 aprile 1948

*Il Ministro*: SEGNI

(2621)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.**

Con decreto interministeriale in data 21 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1948, registro n. 10 Interno, foglio n. 400, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Guardiagrele (Chieti), di un mutuo di L. 855.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

**(2404)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Traferimento di notaio**

Con decreto Ministeriale del 5 giugno 1948, Lazzari Felice, notaio residente nel comune di Gallese, distretto notarile di Viterbo, è traslocato nel comune di Caprarola, stesso distretto

**(2651)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Approvazione del piano di ricostruzione di Pontassieve**

Con decreto Ministeriale 31 maggio 1948, previa decisione sulle opposizioni, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, con la prescrizione di cui alle premesse del decreto Ministeriale medesimo, il piano di ricostruzione della città di Pontassieve, vistato in due planimetrie in iscala 1:1000, rendendo esecutorie le norme edilizie annesse al piano stesso.

Per l'esecuzione del piano di ricostruzione è stato fissato il termine di due anni dalla data del decreto suddetto.

**(2652)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico**

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 70.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 30 luglio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Treglia Antonino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 161.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 374 — Data: 2 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Ranallo Loreta fu Michelangelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 283 — Data: 3 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: De Marco Ezechia fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 43.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 776 — Data: 13 aprile 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Cassa di risparmio della Repubblica di S. Marino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 248 — Data: 1° settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Banca cattolica del Veneto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 3.950.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 296 — Data: 2 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Marchetti Anna Maria fu Oreste — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 3 — Capitale L. 78.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5619 — Data: 21 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Piccinino Enrico fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 7500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1474 — Data: 22 novembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Paganuzzi Maria fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 414.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 — Data: 20 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Vezzella Antonio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 4800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data: 3 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Sutto Tomaso fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 9000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2425 — Data: 27 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Canfora Alfonso fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 155.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data: 22 luglio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Benetti Genolini Filippo e Paradiso Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 9 — Rendita L. 12.825.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 — Data: 22 luglio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Benetti Genolini Filippo e Paradiso Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936), nominativi 3 — Capitale L. 33.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 70 — Data: 24 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Emilia — Intestazione: Paterlini Carlo fu Attilio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 255 — Data: 4 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Marotta Nicola di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 5 — Rendita L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 777 — Data: 25 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Cilione Nicola fu Natale — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 89.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Belluno — Intestazione: Bovolato Angelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 53.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1114 — Data: 29 aprile 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Balice Malfredo di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 250.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 657 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: D'Arrigo Paolo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 350 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Manzon Maria fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 17 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Scavone Ercole — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 2900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7922 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Zuchegna Ludovico fu Nunzio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 110.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 643 — Data: 11 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Lorenzi Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1896 — Data: 11 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Credito Italiano, sede di Bari — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5199 — Data: 14 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Sassari — Intestazione: Bua Casula Giovanni fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 8900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data: 25 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Banca provinciale lombarda di Cremona — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 4 % (1943), nominativi 2 — Capitale L. 4000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 maggio 1948

*Il direttore generale:* DE LIGUORO

(2636)

---

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 26 maggio 1948 - N. 99**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 87,50 | Norvegia | 70,57 |
| Australia | 1.129,10 | Nuova Zelanda | 1.129,10 |
| Belgio | 7,99 | Olanda | 131,77 |
| Brasile | 19,08 | Portogallo | 14,20 |
| Canadà | 350 — | Spagna | 31,96 |
| Danimarca | 72,98 | U. S. America | 350 — |
| Egitto | 1.447,25 | Svezia | 97,23 |
| Francia | 1,6325 | Svizzera | 81,59 |
| Gran Bretagna | 1.411,38 | Turchia | 124,43 |
| India (Bombay) | 105,70 | Unione Sud. Afr. | 1.402,45 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 83,325 |
| Id. 3,50 % 1902 | 72,50 |
| Id. 3 % lordo | 52 — |
| Id. 5 % 1935 | 94,75 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 76,60 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 75,60 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 90,175 |
| Id. 5 % 1936 | 90,25 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 98,30 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,775 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,825 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,825 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,775 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,575 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,70 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,85 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 94,875 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 99,55 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Atina (Frosinone).**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esercizio del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Atina (Frosinone) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Atina (Frosinone) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'anzidetto ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1948

*Il direttore generale della Banca d'Italia*
MENICHELLA

(2334)

---

**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro, con sede in Grotte di Castro (Viterbo).**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 25 ottobre 1938 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro, con sede nel comune di Grotte di Castro (Viterbo) e pone l'azienda in liquidazione secondo le norme che regolano la liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 16 novembre 1946, con il quale l'avv. Carlo Bertarelli è stato nominato commissario liquidatore della predetta Cassa;

Considerata l'opportunità di sostituire l'avv. Bertarelli nell'esercizio del mandato affidatogli;

Dispone:

Il dott. rag. Giuseppe Fontecedro di Enrico è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro, avente sede nel comune di Grotte di Castro (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nella premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1948

*Il direttore generale della Banca d'Italia*
MENICHELLA

(2535)

# CONCORSI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Graduatoria del concorso a un posto di assistente in prova nel ruolo del personale del Laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1947 (registro Presidenza n. 9, foglio n. 70) col quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova (gruppo *A* grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'altro proprio decreto in data 16 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1947, (registro Presidenza n. 12, foglio n. 55), con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visti i verbali delle riunioni della predetta Commissione;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei per la promozione ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale del Laboratorio di ingegneria sanitaria:

1) Tomaselli ing. Salvatore, punti 273/350.

Art. 2.

E' dichiarato vincitore del concorso medesimo il signor Tomaselli ing. Salvatore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 10 dicembre 1947

*p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*
PERROTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1948*
*Registro Presidenza n. 14, foglio n. 28.*

(2362)

---

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SCUOLA PRATICA DI MECCANICA AGRARIA CONSORZIALE AUTONOMA IN ROMA

**Concorso per titoli ed esami al posto di direttore della Scuola pratica di meccanica agraria consorziale autonoma in Roma.**

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il regio decreto 22 luglio 1923, n. 1860;
Visto il regio decreto 19 luglio 1924, n. 1229;
Visto il regio decreto 25 gennaio 1925, n. 438;
Visto il regolamento organico e disciplinare per il funzionamento della Scuola pratica di meccanica agraria di Roma, approvato con decreto del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale in data 16 novembre 1931;

Ottenuta l'autorizzazione dal Ministero della pubblica istruzione in data 3 gennaio 1948;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di direttore della Scuola pratica di meccanica agraria di Roma, con l'obbligo dell'insegnamento.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani laureati in scienze agrarie da non meno di cinque anni e che non abbiano superato, alla data del presente bando, il quarantesimo anno di età.

Tale limite di età è elevato:

a) a 45 anni per coloro che comprovino di aver prestato servizio militare in reparti combattenti, oppure rivestano la qualifica di ex patrioti combattenti o di essere reduci dalla prigionia o dalla deportazione;

b) a 49 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra.

Sono però esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Per i concorrenti già colpiti dalle precedenti leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Le elevazioni di cui alle lettere e commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si vengano a superare i 50 anni di età.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle competenti autorità ed alligati alla domanda.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatto in carta da bollo da L. 24 deve pervenire al sig. Commissario governativo della Scuola pratica di meccanica agraria di Roma-Capannelle, non oltre il termine di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della data del presente bando.

La domanda dev'essere firmata dal candidato, che è tenuto ad indicare in essa cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, nonchè l'indirizzo preciso al quale chiede che vengano rimesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda dev'essere unito un elenco dei documenti prodotti, di cui al successivo art. 4, nonchè il curriculum degli studi e della carriera scolastica.

Le pubblicazioni devono essere presentate in tre copie.

Art. 4.

Alla domanda devono essere alligati i seguenti documenti:

a) diploma, in originale o in copia autentica notarile, di laurea in scienze agrarie;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato che dimostri come l'aspirante abbia il pieno godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza;

g) certificato medico da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che comunque possano influire sui doveri relativi alla direzione e all'insegnamento;

h) un documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari oppure il certificato di esito di leva; coloro i quali hanno prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra, debbono produrre, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè una dichiarazione integrativa dell'autorità militare, da cui risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra;

i) lo stato di famiglia, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato; tale certificato non è richiesto ai celibi;

k) una fotografia recente dell'aspirante, con firma autenticata dal Sindaco o da un notaio;

l) ogni altro documento che il candidato ritiene utile di produrre nel proprio interesse.

I certificati di cui alle lettere c), d), e), f), g), i), non si ritengono validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente bando.

Per gli aspiranti che siano dipendenti di ruolo della Scuola pratica di meccanica agraria o da qualcuna delle sue Sezioni, non è fatto obbligo di presentare i documenti contrassegnati con lettere c), d), e), f), h). Sono inoltre dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) i concorrenti che ricoprano un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, purchè comprovino la loro permanenza in servizio, alla data del presente bando, con certificato rilasciato dall'autorità amministrativa.

Tutti i documenti richiesti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti importa l'esclusione dal concorso, mentre, qualora qualche documento sia formalmente imperfetto, verrà assegnato al candidato il termine massimo di giorni 15 per la regolarizzazione del documento stesso.

Art. 5.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande i concorrenti saranno invitati a presentarsi agli esami, che avranno luogo in Roma.

Art. 6.

Sono valutati ai fini del presente concorso, i seguenti titoli:

a) servizio prestato dal concorrente presso istituti o scuole di meccanica agraria;

b) servizio di direzione in istituti o scuole di istruzione agraria e servizio di insegnamento di materie tecniche agrarie in istituti o scuole governative o comunque controllate dallo Stato;

c) titoli di studio e di cultura, nonchè partecipazione a pubblici concorsi per l'insegnamento di materie tecniche agrarie e specialmente della meccanica agraria;

d) attività professionale svolta dal candidato nel settore specifico della meccanica agraria.

A parità di merito, sono valutati i titoli di partecipazione effettiva alla guerra o alla lotta di liberazione.

L'esame consisterà in un colloquio attinente all'organizzazione e funzionamento della Scuola pratica di meccanica agraria e in una lezione su un argomento di meccanica agraria, prescelto dalla Commissione esaminatrice, che sarà costituita giusta quanto stabilisce l'art. 22 del regolamento della Scuola.

Art. 7.

La nomina del vincitore del concorso verrà deliberata dal Consiglio di amministrazione della Scuola (o dal Commissario governativo che ne fa le veci), che dovrà attenersi alla designazione della Commissione giudicatrice; tale nomina dovrà essere ratificata dal Ministero della pubblica istruzione, al cui esame verranno sottoposti gli atti della Commissione di cui sopra.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà assunto in esperimento per un biennio, dopo il quale, su deliberazione del Consiglio di amministrazione (o del Commissario governativo che ne fa le veci), approvata dal Ministero della pubblica istruzione, la nomina diverrà definitiva.

Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e di quiescenza.

Roma, addì 4 giugno 1948

*Il Commissario governativo:* prof. GIOVANNI FERRO

**(2663)**

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.